

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31407 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: CAVALLONE LUCIANO
Data Udiienza: 04/06/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Diego Pellegrino, nato a La Spezia il 27 novembre 1968;

Marcello Carrara, nato a Cherasco il 19 giugno 1962;

avverso la sentenza del 20 gennaio 2026 della Corte di appello di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;

udito l'avv. Gabriele Gallo, sostituto processuale dell'avv. Maurizio Riverditi, difensore della parte civile Fallimento General Power s.r.l. in liquidazione, che si è riportato alle conclusioni scritte e alla nota spese;

uditi gli avv. Daniela Romano e Diego Galassi, difensori di Diego Pellegrino, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

udito l'avv. Stefano Campanello, difensore di Marcello Carrara, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 aprile 2024 il Tribunale di Torino dichiarava Marcello Carrara responsabile delle condotte di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da falso in bilancio a lui ascritte al capo A), relative al fallimento di Marachella Gruppo s.p.a., dichiarato il 13 giugno 2014, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, lo condannava alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie dell'inabilitazione

all'esercizio di impresa commerciale, dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata della pena principale e dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque; revocava, inoltre, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con precedente sentenza della Corte di appello di Genova del 7 ottobre 2019, irrevocabile il 22 novembre 2019.

Al Carrara era contestato, quale commercialista incaricato della tenuta delle scritture contabili e della redazione dei bilanci e, dal 5 aprile 2012, anche quale presidente del collegio sindacale, di avere concorso con gli amministratori di diritto e di fatto nella falsificazione delle scritture contabili e nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci delle società Il Marachella s.r.l., Spring s.r.l. e Magomalu s.r.l., poi confluite in Marachella Gruppo s.p.a., e nel bilancio di quest'ultima al 31 dicembre 2012, così da rappresentare una situazione economica, patrimoniale e finanziaria diversa da quella effettiva e cagionare o comunque aggravare il dissesto della fallita. In particolare, la contestazione riguardava, per Il Marachella s.r.l., crediti per fatture da emettere, sopravvenienze attive, rivalutazioni di immobili in *leasing* e un credito IVA ritenuti insussistenti; per Spring s.r.l., rivalutazioni di immobili in *leasing* e capitalizzazioni di costi di ricerca e pubblicità; per Magomalu s.r.l., rivalutazioni immobiliari e crediti verso Il Marachella s.r.l.; per Marachella Gruppo s.p.a., capitalizzazione di costi di impianto, spese di ricerca e sviluppo, poste di avviamento, crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere, rimanenze, esposizione di capitale sociale formato mediante riserve di rivalutazione ritenute illegittime e omessa iscrizione di debiti erariali.

Il Tribunale dichiarava, invece, non doversi procedere nei confronti del Carrara in ordine ai reati di cui ai capi B), D) ed E), perché estinti per prescrizione, nonché la falsità dei documenti indicati ai capi D) ed E). Condannava altresì il Carrara al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando a ciascuna una provvisoria pari ad euro 3.000,00.

Con la stessa sentenza il Tribunale dichiarava Diego Pellegrino responsabile del reato di cui al capo N), limitatamente alla condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva riferita al fallimento di General Power s.r.l., dichiarato il 24 febbraio 2015, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata della pena principale, concedendogli la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

Al Pellegrino era contestato, quale amministratore di fatto di General Power s.r.l., in concorso con Marco Costale e Marco Maniezzi, parimenti indicati quali amministratori di fatto, e con Franco Sammaciccia, amministratore unico della

società, di avere distratto la somma di euro 9.202.801,33, erogata a Marachella Gruppo s.p.a. come finanziamento ingiustificato e privo di corrispettivo. Il Tribunale lo assolveva, invece, dalla ulteriore contestazione, pure compresa nel capo N), relativa alla causazione dolosa del fallimento mediante acquisto di quote della Solidus Holding s.r.l., perché il fatto non sussiste. Condannava il Pellegrino al risarcimento dei danni in favore della parte civile, Fallimento General Power s.r.l. in liquidazione, da determinarsi in separata sede, assegnando una provvisoria immediatamente esecutiva pari ad euro 1.800.000,00.

2. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 20 gennaio 2026, previa estromissione delle parti civili costituite nei riguardi del Carrara e revoca delle relative statuizioni civili, confermava nel resto la sentenza impugnata.

La Corte territoriale riteneva infondati i motivi di appello del Pellegrino, osservando, in sintesi, che lo spostamento delle ingenti somme da General Power s.r.l. a Marachella Gruppo s.p.a. risultava documentato dalla contabilità, dalle verifiche del curatore e dalle dichiarazioni rese dai coimputati giudicati separatamente, in particolare Maniezzi, Sammaciccia e Costale; reputava il Pellegrino amministratore di fatto o comunque concorrente nella distrazione, valorizzando il suo ruolo nella compagine General Power, il controllo esercitato da General Power sul 90% di Marachella Gruppo s.p.a., il tornaconto personale e le dichiarazioni accusatorie ritenute convergenti e reciprocamente riscontrate.

Quanto al Carrara, la Corte d'appello riteneva provata la falsità delle poste di bilancio contestate e il contributo dell'imputato, valorizzando le dichiarazioni di Maniezzi e Costale, ritenute attendibili, convergenti e riscontrate da plurime emergenze documentali, nonché il contenuto di alcune *e-mail*, dalle quali i giudici di merito desumevano il coinvolgimento tecnico e consapevole del professionista nelle appostazioni contabili ritenute mendaci. La Corte escludeva la derubricazione dei fatti in bancarotta semplice impropria, confermava il trattamento sanzionatorio, negava l'attenuante del risarcimento del danno e la prevalenza delle attenuanti generiche, e rigettava la richiesta di sostituzione della pena detentiva.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marcello Carrara, sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna per il reato di cui agli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942, nonché mancanza di motivazione per omesso esame del primo e del secondo motivo di appello, con i quali era stata chiesta l'assoluzione perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato o per non avere il ricorrente commesso il fatto.

Il ricorrente premette che la Corte territoriale avrebbe fondato la responsabilità sulle chiamate in correità di Maniezzi e Costale, ritenute puntuali, specifiche, convergenti e prive di condizionamenti reciproci, senza, però, riscontri esterni individualizzanti. A nulla rileverebbe il richiamo, a sostegno della riferibilità al Carrara delle condotte di cui al capo A), dei documenti relativi ai diversi capi D) ed E), per i quali non era intervenuta condanna perché prescritti, mentre nessun significato confessorio avrebbe la *e-mail* del settembre 2014 con cui il Carrara denunciava alla propria assicurazione un errore colposo relativo all'applicazione del principio contabile internazionale IAS 17, in quanto non contenente alcuna ammissione di avere personalmente predisposto il bilancio né di avere concorso nelle false comunicazioni sociali.

Sempre con il primo motivo, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe travisato anche la *e-mail* del 2 aprile 2014, ritenendola dimostrativa della decisione del Carrara di contabilizzare un credito IVA derivante dall'applicazione dello IAS 17, benché il testo della comunicazione, riportato nell'atto di appello, non facesse alcun riferimento a un credito IVA. Analogamente, le *e-mail* di fine marzo e inizio aprile 2012, secondo il ricorso, dimostrerebbero non che il Carrara impartisse indicazioni sulla formazione dei bilanci o sull'appostazione di voci false, ma che si limitasse, quale tecnico, a recepire le indicazioni provenienti dagli amministratori e dall'ufficio contabilità, traducendole in termini contabili.

Il ricorrente lamenta, inoltre, che la sentenza impugnata non avrebbe attribuito alcun rilievo all'assenza di elementi documentali, informatici o intercettivi dimostrativi di condotte del Carrara diverse da quelle esaminate dai giudici di merito, nonostante l'acquisizione di oltre tre terabyte di dati e la captazione di oltre trentaquattromila conversazioni. Tale assenza, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere valorizzata come riscontro negativo dell'attendibilità dei chiamanti in correità, con conseguente erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Il ricorrente censura poi l'affermazione della Corte di appello secondo cui gran parte delle doglianze difensive sarebbero già state vagliate e disattese dal Tribunale, rilevando che i motivi di appello, essendo successivi alla sentenza di primo grado, non potevano logicamente essere stati scrutinati da quest'ultima; tale affermazione sarebbe sintomatica di un recepimento acritico della motivazione del Tribunale e di un sostanziale mancato confronto con le censure proposte.

Con riguardo al bilancio 2011 de Il Marachella s.r.l., il ricorrente deduce che la motivazione sarebbe mancante e illogica anzitutto in relazione alle fatture da emettere per euro 2.800.000,00. La Corte ne avrebbe desunto la falsità dalla mancata successiva emissione, dalla genericità dell'oggetto e dalla carenza di supporto documentale, reputando irrilevante che si trattasse di poste infragruppo,

iscritte come credito in capo a Il Marachella s.r.l. e come corrispondente debito in capo a Spring s.r.l. Secondo il ricorso, tale dato avrebbe invece dovuto escludere l'idoneità della posta ad alterare la situazione patrimoniale complessiva del gruppo, tanto più perché le due società si erano fuse il 5 aprile 2012, con conseguente elisione delle poste di segno opposto.

Quanto alla sopravvenienza attiva di euro 1.584.000,00 iscritta nel bilancio 2011 de Il Marachella s.r.l., il ricorrente espone che tale società era subentrata a Monforte Village nel contratto con il quale Unicredit Leasing aveva concesso in locazione finanziaria l'immobile di Monforte d'Alba. Poiché Monforte Village aveva già corrisposto il maxi-canone iniziale, pari al predetto importo e comprensivo di IVA, Il Marachella avrebbe acquisito il diritto di utilizzare il bene e di conseguirne, previo pagamento delle rate successive e del prezzo di riscatto, la proprietà finale, senza dover sostenere nuovamente quell'esborso. La somma iscritta come sopravvenienza avrebbe pertanto rappresentato, secondo la difesa, il valore economico effettivamente entrato nel patrimonio sociale per effetto del subentro nel contratto. La Corte d'appello avrebbe disatteso tale ricostruzione senza confrontarsi con il suo specifico contenuto, limitandosi ad affermare che la fattura attiva emessa da Il Marachella nei confronti di Unicredit Leasing aveva sostanzialmente azzerato, sul piano contabile, il debito per i canoni ancora da versare. Il ricorrente censura tale affermazione come apodittica e fondata sul travisamento delle risultanze documentali, poiché il vantaggio patrimoniale dedotto non consisteva nell'estinzione delle rate residue, che rimanevano dovute, ma nell'acquisizione senza esborso del valore corrispondente al maxi-canone già pagato dall'originaria utilizzatrice.

Quanto alla rivalutazione dell'immobile in *leasing* di Monforte d'Alba per euro 5.308.000,00, il ricorrente rileva che essa derivava dall'applicazione dello IAS 17, che considera il bene in *leasing* finanziario alla stregua di un bene di proprietà, e che il maggior valore era attestato da perizia giurata mai contestata. La Corte si sarebbe limitata a stigmatizzare l'irregolarità dell'applicazione dello IAS 17, senza considerare che il valore non era transitato nel conto economico come ricavo straordinario, ma era stato accantonato in riserva del patrimonio netto ed era stato chiaramente indicato nella nota integrativa, con conseguente trasparenza verso i terzi.

Quanto al credito IVA di euro 1.444.000,00, il ricorrente deduce che la Corte territoriale non avrebbe chiarito la natura e il concreto regime contabile dei documenti qualificati come autofatture, emessi da Il Marachella s.r.l. in relazione ai contratti di *leasing*. In particolare, non sarebbe stato accertato se si trattasse di documenti unilateralmente formati dalla società, senza un'effettiva operazione imponibile sottostante, oppure di fatture compilate per conto della concedente e

registrate, oltre che tra gli acquisti con IVA detraibile, anche tra le operazioni attive con corrispondente IVA a debito. Solo nella prima ipotesi, o comunque in assenza della registrazione dell'imposta a debito, sarebbe stato generato il credito IVA netto ritenuto fittizio dai giudici di merito.

Con riguardo al bilancio 2011 di Spring s.r.l., il ricorrente censura la motivazione relativa alla rivalutazione per euro 763.176,00 dell'immobile in *leasing* sito in Torino, corso Svizzera, perché la Corte avrebbe riproposto le argomentazioni svolte per Il Marachella s.r.l. senza confrontarsi con i rilievi difensivi e con la perizia asseverata, che confermava il maggior valore del bene, iscritto direttamente nel patrimonio netto ed evidenziato separatamente nella nota integrativa, inidoneo a incidere sul risultato d'esercizio o ad ingannare i terzi.

Quanto alla posta di euro 853.000,00, iscritta nel bilancio 2011 di Spring s.r.l. mediante la capitalizzazione di costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, il ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare le specifiche argomentazioni difensive volte a dimostrare l'effettività dei costi. In particolare, tali spese sarebbero state sostenute, anche per la formazione del personale, nella fase di espansione dell'attività sociale e capitalizzate perché destinate a produrre utilità negli esercizi successivi. Né la loro mancata ammortizzazione o il successivo storno dalla situazione contabile del 2013 dimostrerebbero che esse fossero originariamente inesistenti, potendo tali scelte spiegarsi con l'abbandono della prospettiva di continuità aziendale e con l'avvio della fase liquidatoria e concordataria. La sentenza avrebbe, inoltre, travisato le dichiarazioni di Costale, affermando che questi aveva escluso lo svolgimento di attività di ricerca e pubblicità. Dalla trascrizione dell'udienza del 5 dicembre 2022 risulterebbe, invece, che il dichiarante aveva ricondotto la posta a costi effettivamente sostenuti negli anni di sviluppo dell'impresa e destinati a essere ripartiti su più esercizi, limitandosi ad ammettere che i successivi ammortamenti potevano essere stati omessi.

Con riferimento al bilancio 2011 di Magomalu s.r.l., il ricorrente censura anzitutto la motivazione sulla rivalutazione per euro 140.000,00 dell'immobile in *leasing* sito in Torino, piazza Emanuele Filiberto: anche in questo caso vi sarebbe stata perizia giurata a conferma, la rivalutazione sarebbe stata indicata in nota integrativa, iscritta in apposita riserva di patrimonio netto e non avrebbe inciso sul risultato d'esercizio. La Corte avrebbe omesso di valutare tali elementi, dai quali deriverebbe l'inidoneità della posta a ingannare i terzi o a cagionare o aggravare il dissesto.

Quanto ai crediti per euro 3.419.800,00 iscritti da Magomalu s.r.l. verso la partecipata Il Marachella s.r.l., il ricorrente deduce che il trasferimento della corrispondente somma tra le due società era realmente avvenuto. Magomalu aveva contabilizzato l'importo nel proprio attivo come credito derivante da fatture

emesse nei confronti di Il Marachella, mentre quest'ultima aveva registrato la medesima entrata non come debito da restituire, ma come apporto del socio destinato al patrimonio netto. La Corte d'appello ha ritenuto fittizio il credito perché Magomalu non aveva reso alcuna prestazione a Il Marachella e le fatture erano state create per giustificare il trasferimento, attraverso le società del gruppo, di risorse provenienti in origine da Tradecom s.p.a. Secondo il ricorso, tuttavia, tale motivazione confonderebbe la falsità della causale indicata nelle fatture con l'inesistenza del trasferimento patrimoniale: essendo la somma effettivamente uscita da Magomalu ed entrata in Il Marachella, essa avrebbe dovuto comunque trovare rappresentazione nell'attivo di Magomalu, se non come credito, quanto meno come incremento del valore della partecipazione detenuta nella società beneficiaria. L'erronea classificazione contabile non avrebbe, pertanto, determinato l'esposizione di un'attività patrimoniale inesistente, né modificato il valore complessivo dell'attivo di Magomalu.

Con riguardo al bilancio 2012 di Marachella Gruppo s.p.a., il ricorrente deduce che la Corte non avrebbe esaminato le doglianze concernenti la capitalizzazione dei costi di impianto per euro 1.268.000,00. Tali costi sarebbero stati giustificati dalla fusione delle tre società e dalla necessità di riprogettare l'organizzazione della nuova realtà societaria; il loro storno nella situazione contabile al 31 dicembre 2013 sarebbe spiegabile con il mutamento di prospettiva, da continuità aziendale a liquidazione e concordato preventivo, e non dimostrerebbe la loro fittizietà.

Analoga censura viene proposta per la capitalizzazione delle spese di ricerca e sviluppo per euro 726.000,00, poiché la Corte avrebbe valorizzato lo storno della posta nel 2013 senza considerare che esso dipendeva dalla prospettiva liquidatoria funzionale al concordato preventivo.

Quanto agli avviamenti Sogein2 e Oerre per euro 1.139.000,00, la sentenza avrebbe negato l'esistenza della posta perché le società erano state trasferite senza esborso e perché la posta era stata azzerata nel 2013; la difesa sostiene, invece, che il valore dell'avviamento era stato determinato tenendo conto dell'accollo dei debiti delle società acquisite e che la successiva svalutazione era giustificata dal venir meno delle sinergie di gruppo in conseguenza della nuova prospettiva concordataria.

Quanto all'ulteriore avviamento Marachella Gruppo per euro 3.419.800,00, la Corte ne avrebbe apoditticamente affermato la falsità perché derivante da un credito ritenuto inesistente verso Magomalu e azzerato l'anno seguente. Il ricorrente richiama le osservazioni del consulente Rivella, secondo cui, a seguito della fusione, l'importo sarebbe stato comunque iscrivibile all'attivo come avviamento ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ., quale disavanzo di fusione, sicché l'eventuale errore contabile non avrebbe alterato le sostanziali risultanze

economico-patrimoniali né avrebbe inciso sul dissesto.

Con riferimento alla voce crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere per oltre euro 500.000,00, la Corte avrebbe reputato la posta fittizia perché alcune fatture e note non erano state poi emesse o ricevute. La difesa deduce che la natura previsionale della posta imponeva di considerare che la previsione si era avverata per oltre il 60%, essendo state emesse fatture e ricevute note di credito per euro 791.640,36 a fronte di una previsione complessiva di euro 1.298.915,73; lo scostamento residuo sarebbe compatibile con la fisiologia delle previsioni contabili e con il successivo mutamento della prospettiva aziendale.

Quanto alle rimanenze per euro 478.000,00, la Corte avrebbe omesso di confrontarsi con l'argomento secondo cui Marachella Gruppo s.p.a., titolare di numerosi punti di ristorazione e con fatturato 2012 per somministrazione pari a circa euro 7.700.000,00, poteva ragionevolmente detenere a fine anno derrate, vini e altri generi alimentari per oltre euro 400.000,00, poi azzerati nel 2013 a causa dell'aggravarsi irreversibile della crisi e della prospettiva liquidatoria.

Circa l'esposizione di capitale sociale fittizio per euro 6.212.000,00, formato mediante riserve di rivalutazione immobiliare, il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe confuso il tema dell'applicabilità dello IAS 17 ai beni in *leasing* con quello del loro effettivo valore. Poiché tale valore risultava da perizie giurate non contestate, l'iscrizione a riserva non avrebbe determinato una falsa rappresentazione patrimoniale né avrebbe cagionato o aggravato il dissesto.

Quanto, infine, all'omessa iscrizione di debiti erariali per euro 1.040.000,00, la sentenza avrebbe travisato le dichiarazioni di Maniezzi, il quale avrebbe collocato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate tra il 2013 e il 2014 e non avrebbe affermato la conoscenza di debiti erariali già nel 2011-2012. La Corte avrebbe inoltre ignorato che non vi era prova documentale della preesistenza dei debiti al 31 dicembre 2012 e che l'IRPEF pregressa poteva essere emersa solo successivamente, anche in relazione alle numerose cause di lavoro intentate dopo quella data.

Il primo motivo si chiude con la censura relativa alla bancarotta documentale: secondo il ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto integrata la fattispecie perché le scritture alterate non avrebbero reso "agevole" la ricostruzione del volume degli affari. La difesa osserva che l'art. 216, comma primo, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 richiede che la tenuta delle scritture renda impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, mentre nella specie il curatore avrebbe potuto procedere alle rettifiche proprio muovendo da una contabilità completa, puntuale e precisa; l'eventuale non agevole ricostruzione non equivarrebbe, dunque, all'impossibilità richiesta dalla norma.

3.2. Con il secondo motivo si deducono erronea applicazione degli artt. 62, n.

6, 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante e alla quantificazione della pena. Il ricorrente sostiene di avere integralmente risarcito, prima dell'apertura del dibattimento, il danno in favore del Fallimento Marachella Gruppo s.p.a., che infatti si era costituito parte civile solo nei confronti dell'imputato Vulcano, dando atto dell'intervenuto accordo transattivo con gli altri imputati. La Corte avrebbe negato l'attenuante con affermazione apodittica, ritenendo il ristoro non integrale e non soddisfacente, senza confrontarsi con le risultanze in atti. Inoltre, avrebbe valorizzato l'ingente danno cagionato, dato che non esclude l'applicabilità dell'attenuante ove il danno sia stato risarcito. La difesa censura anche il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, fondato su intensità del dolo, reiterazione delle condotte, nocimento cagionato e personalità dell'imputato, senza considerare l'assenza di uno specifico interesse personale del Carrara e la condotta riparatoria successiva, rilevante ai sensi dell'art. 133 cod. pen.

3.3. Con il terzo motivo si deducono erronea applicazione degli artt. 20-bis, 132 e 133 cod. pen. e degli artt. 58 e 59 legge n. 689 del 1981, nonché vizio di motivazione, in relazione al diniego di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo o con la detenzione domiciliare sostitutiva. Il ricorrente censura la motivazione con cui la Corte ha ritenuto i fatti non isolati né occasionali e ha formulato prognosi negativa sulla capacità dell'imputato di rispettare le prescrizioni. Secondo la difesa, i precedenti richiamati dalla Corte riguardano fatti risalenti, puniti con pene contenute e in parte sostituite o sospese; le pene sostitutive già applicate sarebbero state regolarmente eseguite e non vi sarebbe alcun dato dal quale desumere che il ricorrente non avrebbe rispettato le prescrizioni connesse alla detenzione domiciliare o al lavoro di pubblica utilità. La sentenza avrebbe, inoltre, disatteso il principio del minimo sacrificio necessario della libertà personale e la funzione rieducativa delle pene sostitutive, richiamati dalla giurisprudenza di legittimità più recente.

4. Avverso la stessa sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche Diego Pellegrino, sulla base di quattro motivi.

4.1. Con il primo si deducono inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Il ricorrente osserva che il capo N) contestava la distrazione della somma di euro 9.202.801,33 da General Power s.r.l. a Marachella Gruppo s.p.a., mediante finanziamenti ingiustificati e privi di corrispettivo, mentre i giudici di merito avrebbero esteso la valutazione a un fatto antecedente, estraneo all'imputazione, costituito dall'origine delle somme e dal loro asserito drenaggio da Tradecom s.p.a.

a General Power s.r.l. Tale diverso fatto è oggetto di altro procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma, relativo alla presunta distrazione di somme dal patrimonio di Tradecom s.p.a.

Secondo il ricorso, la Corte di appello avrebbe utilizzato la provenienza originaria del denaro da Tradecom s.p.a. come base per affermare l'esistenza di un "disegno composito" volto a sottrarre risorse dalla medesima Tradecom s.p.a., farle transitare in General Power s.r.l. e quindi dirottarle verso Marachella Gruppo s.p.a. In tal modo, i giudici torinesi avrebbero travalicato il fatto storico descritto nell'imputazione, sostituendosi al Tribunale di Roma e incidendo su vicenda oggetto di separato giudizio. Ciò avrebbe pregiudicato il diritto di difesa, perché il Pellegrino non avrebbe potuto né dovuto difendersi, nel presente processo, da un'accusa diversa e più ampia. Inoltre, si evidenzia che tale decisione avrebbe potuto condizionare il libero convincimento del giudice chiamato a valutare la contestata distrazione da Tradecom s.p.a.

Il ricorrente aggiunge che il curatore del Fallimento General Power s.r.l. non aveva conoscenza dei dati rilevanti del procedimento romano e, all'udienza del 20 maggio 2022, aveva dichiarato di non sapere se Tradecom s.p.a. fosse in difficoltà economica per un contenzioso con altra società e di non avere verificato l'attività svolta dall'amministratore delegato di Tradecom s.p.a. in quel periodo.

4.2. Con il secondo motivo si deducono violazione dell'art. 2639 cod. civ. e vizio di motivazione in relazione alla qualifica di amministratore di fatto attribuita al Pellegrino.

Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe fondato tale qualifica sul ruolo di socio di General Power s.r.l. e sulle dichiarazioni dei coimputati, senza individuare concreti atti gestori, funzioni direttive, esercizio continuativo e significativo di poteri tipici dell'amministratore o elementi sintomatici di un organico inserimento nella gestione della società. La motivazione si sarebbe limitata a rilevare che il Pellegrino era socio, tramite fiduciaria, al 50% di General Power s.r.l., a sua volta proprietaria del 90% di Marachella Gruppo s.p.a., traendone indebitamente la conclusione che egli fosse di fatto comproprietario di quest'ultima e, quindi, interessato alla distrazione.

Secondo il ricorso, la Corte avrebbe confuso l'interesse del socio verso l'andamento della società con l'esercizio di poteri amministrativi, in contrasto con il principio secondo cui la qualità di socio, anche accompagnata da interesse alla vita dell'impresa, non implica automaticamente l'assunzione della qualità di amministratore di fatto. La stessa valorizzazione del presunto tornaconto personale di euro 75.000,00 che Maniezzi avrebbe dichiarato di avere elargito al Pellegrino, non dimostrerebbe alcun inserimento organico nell'assetto direttivo della società, ma al più un interesse economico al risultato.

4.3. Con il terzo motivo si deducono vizio di motivazione e violazione dei criteri di valutazione delle chiamate in correità di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

Si censura l'attendibilità delle dichiarazioni di Maniezzi, Sammaciccia e Costale, definite dalla Corte autonoma, conformi, specifiche e lineari. Secondo la difesa, la sentenza avrebbe omissso di verificare l'esistenza di riscontri esterni individualizzanti del ruolo gestorio e della partecipazione del Pellegrino alla distrazione, limitandosi ad affermare che le dichiarazioni erano riscontrate dagli accertamenti del curatore. Tali accertamenti, tuttavia, documenterebbero soltanto l'esistenza dei flussi finanziari e delle operazioni distrattive, non anche la paternità decisionale del Pellegrino.

Il ricorrente rileva, inoltre, che il curatore non aveva mai conosciuto il Pellegrino, il cui nome non era emerso nei cinque anni di indagini preliminari e che non era stato inizialmente iscritto nel registro degli indagati; egli sarebbe stato chiamato in causa solo da Maniezzi dopo la notifica dell'avviso ex art. 415-*bis* cod. proc. pen. La responsabilità sarebbe, pertanto, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni dei coimputati, prive di riscontri esterni individualizzanti.

Il motivo censura anche la valutazione delle dichiarazioni di Costale, il quale avrebbe indicato in Maniezzi l'autore materiale del trasferimento di oltre nove milioni di euro in favore della Marachella Gruppo s.p.a., così escludendo il ruolo attivo del Pellegrino nella disposizione del bonifico. La Corte avrebbe ritenuto tale divergenza una discrasia marginale e isolata, spiegabile con un difetto di memoria, ma, secondo il ricorso, essa riguarda il nucleo centrale dell'addebito, perché concerne proprio l'individuazione del soggetto che avrebbe materialmente effettuato il bonifico. Eliminato o ridimensionato l'apporto dichiarativo di Costale, resterebbero le sole dichiarazioni di Maniezzi e Sammaciccia, tra loro legati da rapporto di parentela e quindi esposte al rischio di reciproco condizionamento.

4.4. Con il quarto motivo si deducono inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili confermate in favore della General Power s.r.l. in liquidazione.

Il ricorrente sostiene che la motivazione della Corte d'appello sarebbe meramente apparente, perché si limiterebbe ad affermare che le somme liquidate a titolo di ristoro sono di gran lunga inferiori alle spoliazioni subite dalla società e che le condotte illecite emergono *per tabulas* dalla contabilità, senza indicare i criteri concreti seguiti per la liquidazione e senza chiarire il percorso logico posto a fondamento della condanna al risarcimento. La difesa rileva che il richiamo all'entità delle somme distratte e al ruolo di vertice e di co-beneficiario attribuito al Pellegrino costituirebbe una mera riproposizione dell'assunto accusatorio, non la motivazione del danno civilistico effettivamente riconducibile alla sua condotta, tanto più che, secondo il ricorso, non sarebbe stato individuato alcun atto

materiale di distrazione personalmente compiuto dal Pellegrino. Ne deriverebbero la violazione dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento, nonché l'impossibilità di controllare i criteri seguiti nella conferma delle statuizioni civili.

5. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta a cui s'è riportato in sede di discussione, ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso di Carrara, ha osservato che la sentenza impugnata si sarebbe confrontata adeguatamente con le deduzioni difensive, superandole attraverso la valorizzazione delle chiamate in correità di Maniezzi e Costale, reputate autonome, convergenti e riscontrate anche da emergenze documentali; ha aggiunto che l'utilizzazione di documenti relativi a reati prescritti non ne impediva la valorizzazione quali riscontri e che la responsabilità del Carrara non era stata desunta dalla mera posizione di sindaco, ma dal ruolo di storico consulente contabile di Maniezzi e di soggetto che aveva ispirato o suggerito le poste da indicare nei bilanci, funzionali a rappresentare una società apparentemente capitalizzata, occultando perdite e integrale erosione del patrimonio netto. Quanto agli ulteriori motivi, il Procuratore generale ha ritenuto insindacabili le valutazioni sul trattamento sanzionatorio, sulla parzialità del ristoro e sul diniego delle pene sostitutive, valorizzando anche l'esistenza di precedenti specifici.

In relazione al ricorso del Pellegrino, ha escluso la violazione del principio di correlazione, rilevando che la condanna non si fondava su fatti oggetto di diverso procedimento, ma sul trasferimento ingiustificato di ingenti somme alla Marachella Gruppo s.p.a.; ha inoltre ritenuto logicamente motivate la qualifica di amministratore di fatto, la valutazione delle chiamate in correità e le statuizioni civili.

6. La parte civile Fallimento General Power s.r.l. in liquidazione ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto o la declaratoria d'inammissibilità del ricorso di Pellegrino e la condanna alle spese, sostenendo che i riferimenti alla vicenda Tradecom avevano mera funzione di contesto, che la qualifica di amministratore di fatto e il concorso nella distrazione risultavano da plurimi elementi convergenti, che le dichiarazioni dei coimputati erano autonome e riscontrate e che le statuizioni civili erano giustificate dalla documentata distrazione di oltre nove milioni di euro.

7. I difensori di Marcello Carrara hanno depositato memoria, limitata alla statuizione di revoca della sospensione condizionale della pena. Hanno dedotto che il beneficio, concesso con sentenza della Corte d'appello di Genova divenuta

irrevocabile il 22 novembre 2019, non poteva essere revocato ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., perché alla data della sentenza impugnata era già decorso il quinquennio previsto dall'art. 163 cod. pen. per i delitti. Hanno pertanto chiesto l'eliminazione della relativa statuizione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

8. All'udienza pubblica fissata, le parti hanno discusso e concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

Va ribadito, preliminarmente, che l'erronea applicazione di legge penale sostanziale presuppone un fatto incontroverso, laddove la doglianza di carente, illogica o contraddittoria ricostruzione fattuale è vizio di motivazione denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.m. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404-01). Quest'ultimo, poi, inerisce alla congruità e alla completezza della motivazione e al rapporto tra questa e la decisione, non certo al rapporto tra prove e decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per decisive omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01), e non sia solo un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza.

Anche il travisamento della prova – la valorizzazione di un dato inesistente o l'omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, PG C/Papini, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01): e sempre che non sia dedotto in base a meri stralci di prove, non potendo la Corte, per il principio di autosufficienza del ricorso, accedere all'integrale lettura degli atti processuali per individuare il tenore di quelli richiamati in ricorso (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384-01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01), salvo che la fondatezza del vizio non emerga all'evidenza dalla mera lettura del ricorso e del provvedimento impugnato (come si desume da Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302-01).

Nel caso di specie, larga parte delle censure, pur formalmente articolata come violazione di legge o vizio della motivazione, tende a riproporre questioni di merito già esaminate dai giudici territoriali, sollecitando una rivalutazione atomistica di singole emergenze probatorie, laddove la sentenza impugnata ha proceduto a una valutazione complessiva del quadro indiziario e documentale.

2. Il ricorso di Marcello Carrara è, nel complesso, da rigettare, pur presentandosi, per vari aspetti, inammissibile.

2.1. Il primo motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del Carrara non già sulla base di un recepimento acritico delle dichiarazioni di Maniezzi e Costale, ma all'esito di una valutazione convergente di plurimi elementi: le dichiarazioni dei coimputati, la documentazione contabile, il ruolo professionale dell'imputato nella predisposizione e nel controllo dei bilanci, nonché il contenuto di plurime *e-mail*, ritenute indicative di una partecipazione tecnica non meramente esecutiva alla costruzione delle poste contabili contestate.

Non è decisivo, in senso contrario, il rilievo difensivo secondo cui la Corte territoriale avrebbe valorizzato anche documenti oggetto dei capi D) ed E), in relazione ai quali i corrispondenti reati erano stati dichiarati estinti per prescrizione. La declaratoria della causa estintiva non determina, infatti, l'inutilizzabilità degli elementi di prova ritualmente acquisiti relativi a quei fatti, che possono essere valutati anche ai fini dell'accertamento di un diverso reato, quando siano pertinenti al relativo tema di prova, pur non potendo costituire da soli il fondamento dell'affermazione di responsabilità, né essere utilizzati in contrasto con un giudicato assolutorio che abbia negato l'esistenza del fatto storico (Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083, in motivazione; in senso analogo si vedano Sez. 2, n. 14052 del 10/01/2019, Barbaro, Rv. 275418-01 e Sez. 2, n. 10942 del 21/01/2026, non massimata, secondo cui persino l'insufficienza di un elemento indiziario ai fini dell'affermazione di responsabilità per un reato fine non ne preclude l'utilizzazione con riferimento al reato associativo, salvo il limite costituito dalla pronuncia assolutoria in relazione al reato fine per insussistenza del fatto, che nega in radice l'illiceità della condotta, e fermo restando che un simile indizio non può mai da solo fondare una statuizione di colpevolezza per il reato associativo).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha considerato i documenti di cui ai reati prescritti unitamente alle comunicazioni di posta elettronica e alla documentazione contabile quali elementi di riscontro delle convergenti dichiarazioni di Maniezzi e Costale e della partecipazione tecnica e consapevole del ricorrente alla predisposizione delle false appostazioni oggetto del capo A).

La Corte territoriale ha valorizzato, in coerenza con la sentenza di primo grado, non soltanto la trasmissione, da parte del Carrara, all'Agenzia delle Entrate della missiva Unicredit risultata falsa e funzionale a giustificare, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, l'applicazione dello IAS 17 ai beni in *leasing* e l'emissione delle autofatture dalle quali era derivata una delle poste contestate, ma anche le comunicazioni del Carrara concernenti la chiusura dei bilanci e l'inserimento di specifiche poste contabili. In particolare, i giudici di merito hanno attribuito rilievo alla *e-mail* del 31 marzo 2012, reputata dimostrativa del fatto che il Carrara impartisse indicazioni operative sulla formazione dei bilanci, anche con riguardo alle fatture da emettere; tale elemento è stato posto in correlazione con il complessivo ruolo professionale svolto dall'imputato nella tenuta delle scritture e nella redazione dei bilanci.

Al riguardo, lo IAS 17 imponeva di rappresentare il *leasing* finanziario secondo la sostanza economica dell'operazione: quando al locatario erano trasferiti i rischi e i benefici connessi al bene, questo veniva iscritto tra le attività del suo stato patrimoniale, con contestuale rilevazione, tra le passività, del debito verso la società di *leasing*. L'applicazione di tale principio poteva, dunque, giustificare l'iscrizione del bene nel patrimonio della società utilizzatrice prima del riscatto, ma non consentiva, ovviamente, di attribuirgli un valore superiore a quello risultante dal contratto o comunque non sorretto dai criteri contabili applicabili.

Quanto, in particolare, alla *e-mail* del 2 aprile 2014, il rilievo secondo cui essa non conterrebbe alcun riferimento espresso al credito IVA derivante dall'applicazione dello IAS 17 non assume carattere decisivo. Anche a voler accedere a tale lettura del documento, la sentenza impugnata non fonda il giudizio di responsabilità su quella sola comunicazione, ma la inserisce nel più ampio quadro costituito dalle ulteriori *e-mail*, dalle dichiarazioni dei coimputati, dal ruolo professionale del Carrara nella tenuta delle scritture e nella redazione dei bilanci, dalla successiva funzione di presidente del collegio sindacale e dalla documentazione contabile e fiscale relativa all'applicazione dello IAS 17 e alle autofatture.

In ogni caso, le deduzioni sul travisamento delle *e-mail* sono infondate in radice. Non tutte le comunicazioni richiamate dai giudici di merito risultano integralmente trascritte dal ricorrente, poiché alcune sono riportate testualmente, mentre altre, in particolare quelle del settembre 2014, sono evocate solo per sintesi o per stralci, in violazione sui menzionati limiti entro cui è possibile far valere il dedotto travisamento di una prova in sede di legittimità. Inoltre, il ricorso non individua un travisamento potenzialmente decisivo, limitandosi a contrapporre alla lettura dei giudici di merito una diversa interpretazione del contenuto delle comunicazioni, sostenendo che esse documenterebbero soltanto un'attività tecnica

o ricognitiva del professionista. La sentenza impugnata, peraltro, ha interpretato il tenore di tali *e-mail* in modo non manifestamente illogico e le ha, in ogni caso, inserite nel quadro complessivo costituito dalle dichiarazioni dei coimputati, dal pacifico ruolo del Carrara nella tenuta delle scritture e nella redazione dei bilanci, dalla sua funzione di presidente del collegio sindacale e dalla documentazione relativa all'applicazione dello IAS 17 e alle autofatture. Ne deriva che non risulta dedotto un errore percettivo che sia anche decisivo, idoneo a infirmare l'intera motivazione.

La censura, in sintesi, isola un frammento probatorio e ne propone una lettura alternativa, senza confrontarsi con la struttura complessiva della motivazione. Secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte, sopra richiamato, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo quando riguardi un dato probatorio decisivo che sia stato percepito e riportato, dai giudici di merito, in modo errato, e che sia, inoltre, tale da disarticolare l'intero ragionamento giustificativo, e non quando si risolva nella diversa interpretazione di un elemento inserito in un più ampio compendio probatorio.

Quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei coimputati, la Corte territoriale si è attenuta ai principi elaborati da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255141-255145, secondo cui la chiamata in correità deve essere verificata sotto il profilo della credibilità soggettiva del dichiarante, dell'attendibilità intrinseca del racconto e della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti: riscontri che possono anche consistere in ulteriori dichiarazioni accusatorie, purché autonome, convergenti, specifiche e non frutto di reciproco condizionamento.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni di Maniezzi e Costale trovassero riscontro non soltanto reciproco, ma anche documentale, nelle *e-mail* e nella documentazione contabile, e ha spiegato perché la mancanza di ulteriori elementi intercettivi o informatici non fosse idonea a neutralizzare il significato probatorio di quelli positivamente acquisiti.

L'assenza di specifiche conversazioni captate o di ulteriori documenti informatici non costituisce, di per sé, un "riscontro negativo" legalmente idoneo a smentire dichiarazioni accusatorie altrimenti convergenti e riscontrate: essa può assumere rilievo solo se, nel contesto del caso concreto, renda implausibile la ricostruzione accolta, evenienza che la sentenza impugnata ha escluso con motivazione non manifestamente illogica.

Neppure coglie nel segno la censura relativa alla frase con cui la Corte d'appello ha affermato che gran parte delle doglianze difensive erano già state vagliate dal Tribunale. Non risulta esservi un'omessa motivazione, poiché la Corte territoriale non si è limitata a un rinvio apparente alla decisione di primo grado,

ma ha riesaminato le principali questioni devolute, soffermandosi sulle singole poste contabili contestate e sulla posizione soggettiva del Carrara. La motivazione *per relationem* alla sentenza di primo grado è legittima quando la decisione d'appello dia conto dell'adesione critica al percorso argomentativo del primo giudice e risponda, anche sinteticamente, ai profili essenziali dell'impugnazione (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406-02), anche considerato che le sentenze conformi costituiscono un'unica entità logico-giuridica (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01).

Ne consegue che la motivazione non si è sottratta al confronto con le censure prospettate, affrontate analiticamente, ove pure in parte richiamando le conformi e condivise valutazioni del primo giudice.

2.2. Sono infondate anche le doglianze concernenti le singole appostazioni contabili.

La sentenza impugnata ha ricostruito il significato complessivo delle false indicazioni di bilancio, evidenziando che esse, considerate unitariamente, avevano rappresentato all'esterno una situazione di patrimonializzazione e solidità radicalmente difforme da quella effettiva, occultando perdite rilevanti e facendo apparire un patrimonio netto positivo in luogo di un patrimonio netto negativo. La Corte ha, in particolare, ritenuto che le plurime poste mendaci non fossero meri errori contabili isolati, ma segmenti di una complessiva operazione di rappresentazione non veritiera della situazione economico-patrimoniale della società.

La prospettata natura infragruppo o elisiva di alcune poste non esclude, di per sé, la falsità rilevante. I bilanci delle singole società incorporate e quello della società risultante dalla fusione avevano autonoma funzione informativa e dovevano rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle rispettive entità. L'iscrizione di crediti o ricavi inesistenti, privi di effettiva prestazione sottostante o comunque non sorretti da documentazione contrattuale idonea, altera tale funzione informativa anche se riferita a rapporti infragruppo, tanto più quando, come ritenuto dai giudici di merito, essa concorra a sostenere artificialmente il patrimonio netto e la continuità dell'attività. È stato, infatti, chiarito che, in tema di false comunicazioni sociali, la regolarità del bilancio consolidato della società capogruppo non impedisce la configurabilità del reato di cui all'art. 2621 cod. civ. in relazione al bilancio di esercizio della medesima società, in quanto il bilancio consolidato, essendo funzionale a rappresentare la situazione patrimoniale complessiva dell'intero gruppo societario, è redatto previa eliminazione delle operazioni infragruppo e resta, perciò, nettamente distinto dagli autonomi bilanci di esercizio delle singole

società del gruppo. Ne consegue che operazioni infragruppo fittizie possono alterare il bilancio individuale della capogruppo, occultandone le perdite e impedendo l'emersione dell'erosione del capitale e dei conseguenti obblighi di ricapitalizzazione, riduzione del capitale o liquidazione della società (Sez. 5, n. 24289 del 05/03/2015, Colimberti, Rv. 264005-01, in fattispecie relativa all'iscrizione, nei bilanci di esercizio della capogruppo, di plusvalenze e proventi straordinari fittizi, derivanti da cessioni simulate o da operazioni infragruppo sopravvalutate, idonei a trasformare rilevanti perdite effettive in modesti utili apparenti).

Analogamente, il richiamo alle perizie asseverate relative ai beni in *leasing* e all'applicazione dello IAS 17 non è idoneo a scardinare la motivazione. La Corte non ha negato in astratto l'esistenza di valutazioni tecniche a sostegno del maggior valore attribuito ai beni, ma ha ritenuto che l'applicazione selettiva di un principio contabile internazionale, non coerente con il complessivo sistema contabile adottato dalla società, fosse stata utilizzata per rappresentare un valore patrimoniale non consentito secondo le regole civilistiche applicabili. La circostanza che l'appostazione fosse indicata in nota integrativa o transitasse a riserva, e non direttamente nel conto economico, non esclude la rilevanza della falsa rappresentazione, poiché il bilancio opera come documento unitario e il patrimonio netto costituisce dato essenziale per creditori, soci e terzi.

Né assume carattere decisivo la deduzione secondo cui lo storno di costi di impianto, ricerca e sviluppo, avviamenti, fatture da emettere, note di credito e rimanenze sarebbe dipeso dal mutamento della prospettiva aziendale, da continuità a liquidazione concordataria. La Corte territoriale ha utilizzato lo storno successivo non come unico argomento, ma come elemento indiziario da leggere unitamente alla genericità delle prestazioni, alla mancata emissione di fatture o note, alla carenza di documentazione sottostante e alla complessiva inattendibilità delle poste. Anche le doglianze concernenti il credito IVA, le sopravvenienze attive, gli avviamenti, le rimanenze e i debiti erariali si risolvono nella contrapposizione di una diversa lettura tecnico-contabile rispetto a quella accolta dai giudici di merito, senza evidenziare una lacuna motivazionale decisiva.

La motivazione è conforme ai principi affermati in tema di bancarotta impropria da reato societario. Integra il reato di bancarotta impropria la condotta dell'amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell'attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi (Sez. 5, n. 42272 del 13/06/2014, Alfano, Rv. 260394-01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 31828 del 15/05/2002, Mazzei, Rv. 222378-01).

In tale fattispecie, dunque, il reato societario non rileva come mero antecedente autonomo, ma quale elemento costitutivo della bancarotta; è dunque necessario accertare che le false comunicazioni sociali abbiano cagionato, concorso a cagionare o aggravare il dissesto.

Tale verifica è stata compiuta dalla Corte territoriale, che ha individuato il nesso causale non in una generica irregolarità contabile, ma nell'effetto concretamente prodotto dalle false appostazioni di bilancio: esse hanno consentito di rappresentare all'esterno una condizione patrimoniale diversa da quella reale, occultando perdite e *deficit* patrimoniali già rilevanti. In tal modo, la falsa rappresentazione contabile ha impedito l'emersione tempestiva della perdita del capitale e dello stato di crisi, ha consentito la prosecuzione dell'attività imprenditoriale in assenza dei necessari interventi di ricapitalizzazione, liquidazione o accesso a strumenti concorsuali, e ha determinato l'ulteriore esposizione della società verso creditori e terzi, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito. Il falso in bilancio è stato, dunque, logicamente apprezzato non come mera violazione formale delle regole di redazione del bilancio, ma come condotta causalmente incidente sull'aggravamento del dissesto, perché idonea a sostenere artificialmente la continuità aziendale di un complesso societario già privo di effettiva solidità patrimoniale.

2.3. È infondata anche la censura relativa alla bancarotta documentale.

Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe erroneamente equiparato la non agevole ricostruzione del patrimonio all'impossibilità richiesta dall'art. 216, comma primo, n. 2, r.d. n. 267 del 1942. La doglianza muove, tuttavia, da una lettura riduttiva della motivazione impugnata.

I giudici di merito hanno ritenuto che la contabilità fosse stata falsificata attraverso appostazioni sistematicamente non veritiere, tali da rendere inattendibile la rappresentazione del patrimonio e del movimento degli affari. L'eventuale ricostruzione *ex post* compiuta dal curatore, mediante analisi critica e rettifiche delle scritture, non esclude la configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale, poiché l'impossibilità o la grave difficoltà di ricostruzione va apprezzata con riferimento alla funzione ordinaria delle scritture contabili e alla loro capacità di consentire una ricostruzione diretta, attendibile e non fuorviante della situazione dell'impresa. Invero, sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita *aliunde*, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346-01, proprio in fattispecie relativa alla iscrizione di dati - fraudolenta esposizione di

liquidità in conto cassa - volti a mascherare una situazione di dissesto; così pure Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262588-01).

Nel caso in esame, la Corte ha logicamente e con motivazione congrua escluso che ci si trovasse di fronte a mere irregolarità formali o a errori contabili, valorizzando la pluralità, l'entità e la convergenza delle appostazioni mendaci, nonché il loro effetto complessivo sulla rappresentazione del patrimonio sociale, ritenendo, dunque, irrilevante la circostanza che sia stato possibile ricostruire a posteriori la corretta contabilità.

2.4. Il secondo motivo proposto dal Carrara è infondato.

La circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. presuppone che, prima del giudizio, il danno derivante dal reato sia stato integralmente ed effettivamente riparato mediante le restituzioni, ove possibili, e il risarcimento di tutte le conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non patrimoniali, con una condotta riferibile all'imputato. Il risarcimento deve essere volontario ed effettivo, nel senso che quanto corrisposto deve entrare nella concreta e incondizionata disponibilità del danneggiato (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831-01; Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Rv. 273021-01).

L'integralità e la congruità della riparazione costituiscono oggetto di un accertamento riservato al giudice di merito. Questi può, con adeguata motivazione, disattendere anche un atto negoziale ritenuto soddisfacente dalla persona offesa, senza essere tenuto a quantificare analiticamente tutte le voci di danno quando lo stesso accordo transattivo indichi soltanto una somma complessiva e non precisi quali pregiudizi essa sia destinata a ristorare (Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, Rv. 281881-01).

La Corte territoriale ha negato l'attenuante con motivazione sintetica, ma non apparente, avendo ritenuto non dimostrata l'integrale satisfattività del ristoro dedotto dalla difesa rispetto al complessivo pregiudizio derivante dalle condotte di bancarotta. Tale giudizio è stato correlato all'ingente danno cagionato dalle condotte di cui al capo A), con valutazione non manifestamente illogica, tanto più che nei reati fallimentari il danno non coincide necessariamente con la posizione della sola curatela né con l'assetto transattivo eventualmente raggiunto: che, peraltro, ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., presuppone «reciproche concessioni» e, dunque, non un riconoscimento *tout court* delle ragioni di una delle parti. Ne deriva che l'accordo transattivo con la curatela non imponeva automaticamente il riconoscimento dell'attenuante, in difetto della dimostrazione della sua piena integralità rispetto al danno complessivamente prodotto alla massa dei creditori.

Quanto al giudizio di comparazione e alla misura della pena, la motivazione è sufficiente. La Corte ha valorizzato la gravità delle condotte, la loro reiterazione,

l'entità del nocumento, il ruolo professionale dell'imputato e la sua incidenza nella costruzione della falsa rappresentazione contabile. Si tratta di parametri coerenti con gli artt. 132 e 133 cod. pen. e non manifestamente illogici. La mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 non richiede una motivazione analitica su ogni elemento favorevole dedotto, essendo sufficiente che il giudice dia conto degli elementi ritenuti prevalenti nel giudizio complessivo.

Come noto, sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, *in primis* quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450-01; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992-01) e, in generale, sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente adeguata al caso la pena irrogata.

2.5. Il terzo motivo, infine, è infondato.

La richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo è, in radice, incompatibile con la pena inflitta, pari ad anni tre e mesi sei di reclusione, essendo il lavoro di pubblica utilità sostitutivo applicabile, ai sensi dell'art. 20-*bis* cod. pen. e della legge n. 689 del 1981, alle pene detentive non superiori a tre anni.

Quanto alla detenzione domiciliare sostitutiva, astrattamente applicabile entro il limite di pena previsto dalla legge, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sostituzione, valorizzando la non occasionalità dei fatti, la pluralità delle condotte, la personalità dell'imputato e la prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni. In particolare, ha rimarcato che, nonostante le plurime condanne per reati di bancarotta e anche per altri reati (quali il falso ideologico) e i benefici già goduti, il ricorrente mostrava una peculiare inclinazione a trasgredire le regole del vivere civile, sicché le sanzioni sostitutive sarebbero state inidonee a prevenire la commissione di altri reati.

Tale valutazione si colloca nell'ambito del potere discrezionale attribuito al giudice dagli artt. 58 e 59 legge n. 689 del 1981, laddove – come nella specie – sorretta da congrua motivazione. La decisione è conforme, peraltro, ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi resta rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, da compiersi alla luce dei criteri di

cui all'art. 133 cod. pen., e dunque considerando la gravità del fatto, le modalità della condotta, la personalità del condannato, la sua condotta antecedente e successiva al reato e i precedenti penali e giudiziari. Il riferimento, contenuto nell'art. 58 legge n. 689 del 1981, ai «fondati motivi» per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute non elimina tale giudizio prognostico, ma impone che esso sia concreto e individualizzato, in funzione della finalità rieducativa e della prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati.

Ne consegue che i precedenti penali e gli altri dati relativi alla personalità del condannato non operano come automatica causa ostativa alla sostituzione – essendo le preclusioni assolute quelle tipizzate dall'art. 59 legge n. 689 del 1981 –, ma possono essere valorizzati, insieme alla natura e alle modalità dei fatti per cui è intervenuta condanna, ai fini della prognosi sul rispetto delle prescrizioni e sull'idoneità della pena sostitutiva a perseguire le finalità preventive e rieducative. In tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza, secondo cui la pena sostitutiva deve essere scelta quando risulti più idonea al reinserimento del condannato e alla prevenzione della recidiva, ma il relativo diniego è legittimo ove il giudice dia conto, con motivazione non manifestamente illogica, delle ragioni per cui tali finalità non possano essere adeguatamente perseguite mediante la sostituzione (Sez. 6, n. 1034 del 02/12/2025, dep. 12/01/2026, Rv. 289169-01; Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Rv. 286449-01; Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, Rv. 287062-01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fondato il diniego su un automatismo ostativo, né sulla sola esistenza di precedenti, ma ha formulato una valutazione complessiva e individualizzata, correlando il giudizio negativo alla gravità e alla non occasionalità delle condotte, alla pluralità delle violazioni, alla personalità dell'imputato e alla prognosi di inaffidabilità rispetto all'osservanza delle prescrizioni. Tale apprezzamento, in quanto fondato sui parametri dell'art. 133 cod. pen. e coerente con la funzione propria delle pene sostitutive, non è manifestamente illogico e non è sostituibile, in sede di legittimità, con una diversa valutazione di merito.

3. Anche il ricorso di Diego Pellegrino va rigettato.

3.1. Il primo motivo è infondato.

Non sussiste la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta, tale da determinare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e un reale, e non meramente teorico, pregiudizio per i diritti della

difesa. Non è, dunque, sufficiente il mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, dovendosi verificare se l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia stato posto nella concreta condizione di difendersi rispetto al nucleo essenziale dell'addebito (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619-01; Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846-04).

La violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto in sentenza si ponga, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale; essa va invece esclusa quando gli elementi valorizzati dal giudice siano desumibili dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e abbiano formato oggetto di sostanziale contestazione nel contraddittorio processuale (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713-02).

In altri termini, il principio di correlazione non impone una corrispondenza meramente descrittiva tra imputazione e motivazione, ma tutela l'effettiva possibilità dell'imputato di conoscere l'accusa e di difendersi sul fatto storico oggetto del giudizio.

Nel caso in esame, il nucleo del capo N) è rimasto invariato: la distrazione della somma di euro 9.202.801,33 da General Power s.r.l. a Marachella Gruppo s.p.a., mediante finanziamenti ingiustificati e privi di corrispettivo. La sentenza impugnata non ha condannato il Pellegrino per una diversa distrazione da Tradecom s.p.a., né ha sostituito al fatto contestato un distinto episodio di bancarotta, ma ha richiamato la provenienza originaria delle somme da Tradecom s.p.a. quale dato di contesto, funzionale a ricostruire la genesi dell'operazione, il movente, l'interesse dell'imputato e la destinazione finale delle risorse.

Tale ricostruzione non determina alcuna trasformazione radicale dell'addebito. L'antecedente rapporto Tradecom-General Power non è stato assunto come autonomo fatto di reato oggetto di affermazione di responsabilità nel presente processo, ma come segmento esplicativo del percorso economico-finanziario culminato nella fuoriuscita delle somme dal patrimonio di General Power s.r.l. in favore di Marachella Gruppo s.p.a., cioè nel fatto distrattivo descritto nel capo di imputazione. Il fatto storico essenziale – la distrazione delle risorse di General Power verso Marachella Gruppo – è rimasto, pertanto, identico nella contestazione e nella decisione.

Deve inoltre escludersi qualsiasi concreta lesione del diritto di difesa. Lo stesso ricorso dà atto che la difesa ha ampiamente interloquito sul tema della provenienza delle somme, producendo consulenza tecnica e sostenendo la liceità del rapporto Tradecom-General Power, nonché la successiva ed esclusiva responsabilità di Maniezzi nel trasferimento delle somme a Marachella Gruppo. Ne deriva che quel

profilo, lungi dall'essere rimasto estraneo al contraddittorio, ha formato oggetto di specifica dialettica processuale ed era pienamente conosciuto dall'imputato.

Né il ricorrente indica quale concreta difesa sarebbe stata preclusa dall'utilizzazione di tale dato di contesto, limitandosi a prospettare il rischio che la sentenza possa interferire con altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Roma. Tale deduzione non è idonea a integrare la nullità denunciata, perché il principio di correlazione tutela la difesa rispetto al fatto per cui si procede nel processo definito con la sentenza impugnata, e non impedisce al giudice di valorizzare, nei limiti del contraddittorio, elementi fattuali antecedenti o collegati, utili a comprendere la causale e il significato dell'operazione contestata.

Non ricorre, dunque, quella eterogeneità sostanziale tra accusa e decisione che sola giustifica le conseguenze di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.: il Pellegrino non è stato posto, a sorpresa, di fronte ad un fatto nuovo, ma è stato giudicato per la medesima distrazione descritta nel capo N), rispetto alla quale il riferimento alla provenienza delle somme da Tradecom ha assunto funzione meramente ricostruttiva e probatoria.

Il motivo va, pertanto, rigettato.

3.2. Il secondo e il terzo motivo, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

La qualifica di amministratore di fatto non è stata desunta dalla sola qualità di socio. La Corte territoriale ha valorizzato un complesso di elementi convergenti: la partecipazione del Pellegrino, tramite fiduciaria, al 50% del capitale di General Power s.r.l.; il controllo, da parte di quest'ultima, del 90% di Marachella Gruppo s.p.a., destinataria della somma distratta; le dichiarazioni di Maniezzi, Sammaciccia e Costale sul ruolo di co-gestione svolto dal Pellegrino in seno a General Power; il carattere meramente formale dei poteri attribuiti a Sammaciccia; le conversazioni captate, ritenute indicative del rapporto paritario tra Maniezzi e Pellegrino nella gestione delle iniziative relative alla società fallita. La Corte ha inoltre considerato, quale ulteriore dato di contesto, l'interesse economico del ricorrente nell'operazione, desunto dalla partecipazione, per il tramite di General Power, nella società beneficiaria delle somme e dal versamento di euro 75.000,00 che Maniezzi ha riferito di avergli eseguito nell'ambito dei rapporti economici collegati alla cessione delle quote di Marachella Gruppo. Tale elemento non è stato assunto come prova autonoma dell'amministrazione di fatto, ma come dato idoneo a smentire la prospettata estraneità del Pellegrino alla destinazione delle risorse.

Tale motivazione è conforme al principio secondo cui, ai sensi dell'art. 2639 cod. civ., amministratore di fatto è colui che eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, senza che sia necessario l'esercizio di tutti i poteri dell'organo formale né l'esistenza di atti

gestori documentalmente formalizzati. La giurisprudenza di legittimità riconosce, infatti, che la qualifica può desumersi dall'esercizio significativo, non episodico od occasionale, di un'apprezzabile attività gestoria tipica, anche se non estesa a tutti i poteri propri dell'amministratore formale, specie quando l'attività incida su profili economicamente rilevanti dell'impresa (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881-01; Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-01; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101-01). Rilevano, quali indici sintomatici, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, l'intervento nelle strategie d'impresa, la gestione dei rapporti con dipendenti, collaboratori, clienti o terzi e la partecipazione alle fasi nevralgiche dell'attività economica; il relativo accertamento costituisce valutazione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.

Non è, dunque, decisivo che non risultino atti formali di gestione sottoscritti dal Pellegrino, poiché l'amministrazione di fatto si manifesta ordinariamente attraverso l'esercizio sostanziale di poteri direttivi e gestori, anche al di fuori della documentazione societaria ufficiale. Né può ritenersi che la Corte abbia confuso la qualità di socio con quella di amministratore di fatto: la partecipazione societaria è stata valorizzata non come dato autosufficiente, ma quale elemento di contesto, unitamente al ruolo operativo attribuito al ricorrente nella gestione dei clienti, delle fatturazioni, dei rapporti tra le società coinvolte e delle direttive impartite all'amministratore formale Sammaciccia.

La conclusione è coerente anche con il principio secondo cui, in casi peculiari, la qualifica di amministratore di fatto può emergere dal compimento di una singola operazione distrattiva di particolare rilievo per la vita della società, quando essa sia attuativa di un disegno fraudolento o riveli la partecipazione all'ideazione del meccanismo illecito (Sez. 5, n. 30197 del 01/06/2021, Rv. 281867-01; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829-02; Sez. 5, n. 32398 del 16/03/2018, Rv. 273821-01). Nella specie, l'operazione riguardava il trasferimento di oltre nove milioni di euro da General Power s.r.l. a Marachella Gruppo s.p.a. ed era, per entità e incidenza sul patrimonio della fallita, espressiva di una scelta gestoria nevralgica, alla quale i giudici di merito hanno ritenuto che il Pellegrino avesse consapevolmente partecipato.

Né ricorre l'ipotesi, pure riconosciuta dalla giurisprudenza, del soggetto che si occupi solo di un settore circoscritto o di un compito limitato, con responsabilità confinata a tale ambito (Sez. 5, n. 5893 del 07/12/2005, dep. 2006, Cuzzani, Rv. 233651-01), ovvero del mero incaricato di funzioni apicali formalmente delegate in contesti societari complessi, non sufficienti, da sole, a integrare

l'amministrazione di fatto (Sez. 3, n. 41891 del 17/09/2024, Gentile, Rv. 287125-01).

La sentenza impugnata, infatti, non ha attribuito al Pellegrino un ruolo meramente tecnico, settoriale o occasionale, ma ha ritenuto che egli operasse stabilmente in un settore strategico per la società, quello dell'energia, tenesse i rapporti tra le diverse compagini coinvolte, si occupasse di fatturazione e rapporti con la clientela, soprattutto condividesse con Maniezzi le scelte gestorie e avallasse o disponesse trasferimenti patrimoniali rilevanti, anche distrattivi, dando direttive al formale amministratore, Sammaciccia.

Neppure assume rilievo decisivo la *e-mail* del 7 gennaio 2014 e la dedotta presa di distanza del Pellegrino dal Maniezzi. La Corte territoriale ha spiegato che tale comunicazione, alla luce delle dichiarazioni del Maniezzi e del contenuto delle successive captazioni, riguardava soltanto alcuni pagamenti effettuati a cavallo tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 e rappresentava un "maldestro" tentativo di precostrirsi una strategia difensiva. Tanto non escludeva il coinvolgimento del ricorrente nelle precedenti e successive operazioni di trasferimento di risorse, dallo stesso effettuate esclusivamente nel suo interesse, attraverso lo spostamento di ingenti risorse da Tradecom s.p.a. in favore di Marachella Gruppo s.p.a., per continuare la medesima attività economica con un'altra compagine. Del pari, pure le dimissioni da Tradecom s.p.a. non sono state ritenute decisive, perché dalle conversazioni captate traspariva che, anche nel gennaio 2015, l'imputato fosse pienamente coinvolto nella gestione di General Power s.r.l. e condividesse con Maniezzi tutti i passaggi da adottare e le strategie da assumere.

Né è fondata la censura relativa alla valutazione delle chiamate in correità. La Corte territoriale ha dato conto della convergenza delle dichiarazioni rese da Maniezzi, Sammaciccia e Costale, spiegando perché esse fossero autonome, specifiche e reciprocamente riscontrate. La sentenza di primo grado, richiamata e integrata da quella d'appello, aveva evidenziato che Sammaciccia aveva riferito come l'operazione fosse stata fatta da Maniezzi e Pellegrino, mentre Costale aveva affermato che la decisione era stata presa da entrambi e che i bonifici, pur materialmente eseguiti da Maniezzi, erano frutto di decisione condivisa con Pellegrino.

La deduzione secondo cui Costale avrebbe riferito *de relato* sul trasferimento materiale delle somme non incide sulla tenuta della motivazione. La Corte d'appello ha distinto tale profilo dal dato, ritenuto direttamente appreso da Costale, della co-gestione della società e del ruolo del Pellegrino in sinergia con Maniezzi. La divergenza sull'autore materiale dei bonifici è stata pertanto logicamente considerata non decisiva, poiché il concorso nella bancarotta distrattiva non richiede il compimento personale dell'atto dispositivo, ma la prova

di un contributo causale, morale o materiale, consapevole e volontario, alla deliberazione o alla realizzazione dell'operazione. Tale contributo è stato individuato, nel caso concreto, sulla base del complesso degli elementi dichiarativi, documentali e societari sopra richiamati, senza alcuna automatica imputazione del fatto derivante dalla sola qualifica gestoria.

La motivazione è conforme ai principi di Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255141-255145: le dichiarazioni accusatorie possono riscontrarsi reciprocamente quando siano autonome, convergenti e specifiche, e il riscontro non deve necessariamente avere, da solo, piena capacità dimostrativa della responsabilità, essendo sufficiente che confermi, in modo individualizzante, il coinvolgimento dell'imputato nel fatto.

Nel caso di specie, ai riscontri dichiarativi si aggiungono i dati documentali relativi ai flussi di denaro, alla partecipazione societaria e al concreto interesse economico del Pellegrino rispetto alla società beneficiaria delle somme. La circostanza che il nome del ricorrente sia emerso in una fase avanzata del procedimento non costituisce, di per sé, elemento di inattendibilità della chiamata, dovendo la valutazione essere condotta sul contenuto, sulla coerenza e sui riscontri della dichiarazione.

Il giudizio espresso dai giudici di merito sulla qualifica di amministratore di fatto e sulla partecipazione del Pellegrino alla distrazione è, dunque, sorretto da motivazione non manifestamente illogica e si sottrae a una nuova valutazione in sede di legittimità.

3.3. Il quarto motivo è infondato.

La conferma delle statuizioni civili in favore di General Power s.r.l. in liquidazione è sorretta da motivazione sufficiente. Una volta accertata la responsabilità del Pellegrino per la distrazione della somma di euro 9.202.801,33, la Corte territoriale ha logicamente ritenuto sussistenti il danno patrimoniale subito dalla società fallita e il nesso causale con la condotta distrattiva.

Nei reati di bancarotta distrattiva, la fuoriuscita ingiustificata di risorse dal patrimonio sociale integra, di regola, un pregiudizio diretto per la società e per la massa dei creditori, sicché la condanna generica al risarcimento del danno non richiede una compiuta liquidazione quantitativa, demandata al giudice civile, ma soltanto l'accertamento della potenziale dannosità della condotta e del nesso causale. La censura difensiva, nella parte in cui contesta l'assenza di una specifica condotta materiale del Pellegrino, ripropone il tema della responsabilità concorsuale, già scrutinato e disatteso.

È invece inammissibile la censura relativa alla misura della provvisoria, trattandosi di statuizione per sua natura provvisoria, non suscettibile di passare in giudicato e destinata a essere assorbita dalla definitiva liquidazione del danno in

sede civile; essa non è pertanto impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02).

4. La memoria depositata nell'interesse del Carrara introduce, per la prima volta, la questione relativa alla illegittimità della statuizione di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte d'appello di Genova del 7 ottobre 2019, irrevocabile il 22 novembre 2019.

La questione è inammissibile in questa sede.

La censura non è stata dedotta con il ricorso per cassazione ed è stata formulata soltanto con memoria depositata il 28 maggio 2026, oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Essa, inoltre, investe un capo autonomo della decisione e non costituisce sviluppo di alcuno dei motivi originariamente proposti. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, i motivi nuovi devono riguardare i capi o i punti della decisione già devoluti con l'impugnazione originaria e possono soltanto sviluppare o meglio illustrare le ragioni già dedotte, senza introdurre censure autonome su punti rimasti estranei al gravame (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01; Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv. 251482-01; Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Guarnaccia, Rv. 284036-01).

La doglianza sulla revoca della sospensione condizionale non integra né chiarisce uno dei motivi del ricorso, ma investe un autonomo capo della decisione, concernente un beneficio concesso in altro procedimento. Non può quindi essere scrutinata quale motivo nuovo né quale memoria meramente illustrativa.

La questione non è neppure rilevabile d'ufficio in questa sede. La statuizione censurata non determina una pena illegale in senso stretto, ma attiene ai presupposti della revoca di un beneficio e resta soggetta al principio devolutivo dell'impugnazione. Come chiarito, invero, dalle sezioni unite di questa Corte, le questioni inerenti *an* e *quomodo* della sospensione condizionale ineriscono alla concreta esecuzione della sanzione, una volta che la stessa sia stata già determinata, e non incidono, dunque, sulla sua concreta individuazione e, dunque, sulla possibile misura in termini difformi a quelli indicati per genere, specie e quantità (così Sez. U, Sentenza n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285851-01 e Sez. 5, n. 40505 del 19/09/2024, Rv. 287226-01 sull'estraneità delle questioni sulla sospensione condizionale al concetto di pena illegale, nonché Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01 e Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689-01, su siffatto concetto).

La relativa richiesta deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

5. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la

condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Pellegrino deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Fallimento General Power s.r.l. in liquidazione, determinate, in conformità alla nota depositata, in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato Diego Pellegrino alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile fallimento General Power s.r.l., che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

Così è deciso il 4 giugno 2026.

Il Consigliere estensore
Luciano Cavallone

Il Presidente
Rossella Catena